



Regolamento eventi eccezionali calamitosi

per la sospensione dei termini, per il recupero della contribuzione sospesa e la determinazione dei termini di pagamento e di comunicazione dei dati reddituali nei confronti dei Dottori Commercialisti e dei Tirocinanti residenti e/o aventi sede operativa in zone colpite da calamità naturali

approvato con
Delibera Consiglio di Amministrazione n° 175/06 del 07-08/11/2006
Approvazione ministeriale del 26/04/2007
e modificato successivamente con
Delibera Consiglio di Amministrazione n° 101/09 del 05-06/05/2009
Approvazione ministeriale del 30/09/2009

NORME GENERALI

Art. 1

Norme generali

1. In caso di eventi calamitosi, come tali riconosciuti con apposito atto di legge o di provvedimento equivalente, intervenuti successivamente alla approvazione ministeriale del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione – valutate le circostanze - potrà disporre la sospensione di tutti i termini contributivi, previdenziali, amministrativi, prescrizionali e di decadenza. La Cassa provvederà con atto successivo ad individuare i termini e le modalità per la ripresa della riscossione e specifici termini di pagamento dei contributi annuali dovuti, correnti e pregressi, anche già iscritti a ruolo e di comunicazione dei dati reddituali, diversi dai termini regolamentari vigenti.
2. La Cassa, nel caso di modifica dei termini, regola anche eventuali rateazioni, la cui durata potrà anche eccedere – in caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità - quanto previsto all'art. 3, c.1, del presente Regolamento.

Art. 2 – Norma transitoria

Ambito di applicazione delle norme transitorie

1. Le disposizioni di cui alle norme transitorie del presente Regolamento si applicano esclusivamente agli obblighi contributivi sospesi nel tempo mediante disposizioni recepite o adottate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, il cui piano di rateazione non sia scaduto al momento dell'approvazione ministeriale del presente Regolamento.
2. Le disposizioni di cui alle norme transitorie del presente Regolamento non si applicano in relazione alle somme richieste dalla Cassa sia direttamente sia mediante iscrizione a ruolo delle stesse, i cui termini di pagamento definiti siano diversi e successivi rispetto a quelli previsti per gli adempimenti annuali obbligatori.

Art. 3 – Norma transitoria
Modalità di recupero della contribuzione dovuta

1. Il recupero della contribuzione dovuta e non versata, sospesa per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, avviene in 4 rate semestrali di pari importo, senza interessi di dilazione, a decorrere dalla fine del sesto mese successivo a quello di approvazione del presente Regolamento da parte dei Ministeri Vigilanti per tutti i Dottori Commercialisti che abbiano un piano di rateazione in corso.
2. Le somme ancora dovute di cui al comma 1 del presente articolo, possono anche essere versate in unica soluzione, indipendentemente dal vecchio piano di rateazione, entro la fine del sesto mese successivo a quello di approvazione del presente Regolamento da parte dei Ministeri Vigilanti.
3. La Cassa si riserva la facoltà di incrementare – su motivata domanda adeguatamente documentata da presentare alla Cassa entro 30 giorni dalla ricezione del presente Regolamento inviato dalla Cassa – il periodo di rateazione rispetto a quello stabilito al comma 1 del presente articolo fino ad un periodo pari a quello previsto in applicazione delle disposizioni recepite o adottate dalla Cassa nel tempo in materia, tuttavia con rateazione semestralizzata posticipata, anche in considerazione, ove possibile, della presenza di un'ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale dell'immobile adibito a studio professionale o a residenza o di altre influenti condizioni gravi valutate come tali dalla Cassa.
4. Le singole rate di cui al presente articolo saranno imputate in misura proporzionale alla contribuzione ancora dovuta per ciascuna tipologia di contributi (nell'ordine: soggettivo, integrativo, maternità) a decorrere dall'annualità contributiva meno recente.
5. Il Dottore Commercialista che ometta di versare la prima rata/rata unica entro il termine previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, decade dal beneficio della rateazione e dalle agevolazioni previste dal presente Regolamento in materia di sanzioni. Per la determinazione delle maggiorazioni dovute in applicazione del sistema sanzionatorio (L.21/86 e successive modifiche ed integrazioni anche regolamentari) o di quelle di cui ai provvedimenti di regolarizzazione spontanea nell'ambito delle inadempienze regolarizzabili, qualora vi sia volontà di regolarizzazione da parte del professionista interessato espressa secondo le disposizioni di cui al relativo provvedimento, non rileva il termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ma la scadenza effettiva originaria prevista per il pagamento annuale della contribuzione dovuta alla Cassa.
6. Il mancato o ritardato versamento delle rate successive alla prima concretizza un'omissione contributiva relativa alla singola rata che determinerà l'applicazione delle maggiorazioni previste dal sistema sanzionatorio ordinario (L.21/86 e successive modifiche ed integrazioni anche regolamentari) o di quelle di cui ai provvedimenti di regolarizzazione spontanea nell'ambito delle inadempienze regolarizzabili, qualora vi sia volontà di regolarizzazione da parte del professionista interessato espressa secondo le disposizioni di cui al relativo provvedimento; ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni di cui sopra non rileva il termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ma la scadenza effettiva originaria prevista per il pagamento annuale della contribuzione dovuta alla Cassa.
7. La contribuzione dovuta e non versata può essere recuperata dalla Cassa mediante iscrizione a ruolo da rendere esecutivo a partire dall'anno successivo a quello di scadenza delle singole rate o con altre modalità di riscossione.
8. La CNPADC non procede al rimborso né allo sgravio/discarico dal ruolo dei contributi previdenziali versati anticipatamente alla scadenza delle singole rate, anche se versati integralmente in unica soluzione, né delle eventuali maggiorazioni già versate per la regolarizzazione dell'annualità interessata; è fatto salvo l'istituto della restituzione dei contributi nei casi disciplinati dalle specifiche disposizioni in materia.
9. Per coloro che usufruiscono delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 o 3 del presente articolo, in caso di pagamento delle rate previste dai piani di rateazione non scaduti alla data di approvazione del presente Regolamento da parte dei Ministeri Vigilanti effettuato oltre i termini previsti per le rate già scadute alla data medesima, non si applicano le maggiorazioni di cui al sistema sanzionatorio ordinario (L. 21/86 e successive modifiche ed integrazioni anche regolamentari), in quanto pagamento effettuato entro il termine di cui al c. 2 del presente articolo.
10. In caso di mancato invio della domanda di cui al terzo comma del presente articolo e di mancato pagamento delle singole rate, la Cassa procede al recupero delle somme dovute mediante le ordinarie

procedure e in applicazione del sistema sanzionatorio previsto così come definito dal presente articolo.

Art. 4– Norma transitoria
Effetti sulle prestazioni previdenziali

1. Con riferimento alle annualità dal 2004, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.10, comma 2, del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale (DI 14/7/2004) e successive modifiche ed integrazioni, al montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno confluiscono le rate di contribuzione soggettiva dovute e versate nello stesso anno, di cui al precedente art. 3, ed il medesimo montante è determinato secondo le modalità di calcolo indicate nel sopra citato art.10 in relazione alla contribuzione soggettiva dovuta annualmente.
2. La mancata estinzione del piano di rateazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento non consente la maturazione dell'anzianità contributiva per le annualità interessate dalla rateazione stessa ad eccezione di quelle integralmente pagate.

Art. 5 – Norma transitoria
Termini per la comunicazione dei dati reddituali

1. In caso di sospensione del termine per la comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari IVA alla Cassa, la medesima comunicazione deve essere resa entro la fine del sesto mese successivo a quello di approvazione del presente Regolamento da parte dei Ministeri Vigilanti.
2. La comunicazione resa successivamente al termine di cui al precedente comma 1 determina l'applicazione delle maggiorazioni previste dal sistema sanzionatorio ordinario (L.21/86 e successive modifiche ed integrazioni anche regolamentari) o di quelle di cui ai provvedimenti di regolarizzazione spontanea nell'ambito delle inadempienze regolarizzabili, qualora vi sia volontà di regolarizzazione da parte del professionista interessato espressa secondo le disposizioni di cui al relativo provvedimento.
3. Per la determinazione delle maggiorazioni dovute per la tardiva/omessa comunicazione dei dati reddituali, in relazione alle fasce temporali previste dall'art.22.2 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, non rileva il termine di cui al primo comma del presente articolo ma la scadenza effettiva originaria prevista per la comunicazione annuale dei dati alla Cassa.
4. Per coloro che usufruiscono delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 o 3 dell'art. 3, in caso di comunicazione dei dati afferenti il reddito netto professionale ed il volume di affari IVA effettuata oltre i termini di sospensione di cui alle disposizioni recepite o adottate dalla Cassa precedentemente alla approvazione del presente Regolamento da parte dei Ministeri Vigilanti, non si applicano le maggiorazioni di cui al sistema sanzionatorio ordinario (L. 21/86 e successive modifiche ed integrazioni anche regolamentari), in quanto comunicazione effettuata entro il termine di cui al c. 1 del presente articolo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6
Regolamentazione definitiva

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione ministeriale dello stesso.
